



9 marzo 2018

Procedura di consultazione relativa alla revisione totale dell'ordinanza concernente la deduzione dei costi di immo- bili del patrimonio privato in materia di impo- sta federale diretta (ordinanza sui costi di immobili; RS 642.116)

Rapporto sui risultati

Compendio

Nel quadro della procedura di consultazione sono pervenuti complessivamente 54 pareri.

Posizione di massima in merito all'impostazione della revisione totale dell'ordinanza

Approvazione

Tutti i Cantoni

PLR, PSS e pvl

ASI, CATEF, CDCF, CFS, CGI, costruzioni svizzera, CP, EXPERTsuisse, FER, FRI, Ingenieurbüro Energie + Umwelt, SES, sia, SSIC, Städtische Steuerkonferenz, suissetec, Swissolar, UCS, usam, USIE, USPI Suisse, USS, VESE e WWF Svizzera

Motivazione: in generale le disposizioni di esecuzione sono state concepite in modo chiaro e appropriato ai fini dell'esecuzione. In particolare i partecipanti rilevano che i termini «spese di demolizione» e «immobile di sostituzione» sono stati chiaramente definiti e pertanto dovrebbero garantire un'attuazione dei provvedimenti fiscali nel settore immobiliare compatibile con la procedura di tassazione. Permangono tuttavia alcune riserve in merito a singole disposizioni dell'ordinanza (cfr. più avanti).

Reiezione

HEV Schweiz

Motivazione: l'attuazione proposta delle disposizioni legali non è praticabile e limita eccessivamente il loro ambito di applicazione.

Segnatamente sono pervenute proposte di modifica per i seguenti punti:

- *mantenere il vigente titolo e il titolo breve dell'ordinanza;*
- *considerare l'agevolazione fiscale per il risanamento del suolo contaminato;*
- *collegare indissolubilmente la deducibilità delle spese di demolizione alla costruzione di un immobile di sostituzione;*
- *eliminare il requisito dell'utilizzazione simile dalla definizione di immobile di sostituzione;*
- *consentire la deducibilità delle spese non ancora computate non solo per la vendita, bensì in generale per ogni trasferimento di proprietà del fondo;*
- *nessuna limitazione della deduzione complessiva nel quadro delle spese effettive riportabili;*
- *far rientrare nella deduzione complessiva anche le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione.*

1. Situazione iniziale

Il 16 agosto 2017 il Consiglio federale ha posto in consultazione la revisione totale dell'ordinanza sui costi di immobili. La consultazione si è conclusa il 16 novembre 2017. Gli interpellati sono stati complessivamente 67 (cfr. elenco dei partecipanti nell'allegato). Nel quadro della procedura di consultazione sono pervenuti 54 pareri.

2. Pareri pervenuti

Confronta l'allegato.

3. Progetto posto in consultazione

Il 30 settembre 2016, contemporaneamente alla legge sull'energia, il Parlamento ha adottato provvedimenti fiscali nel settore immobiliare. In questo contesto nella legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) sono state recepite le seguenti disposizioni:

- deducibilità delle spese di demolizione per la costruzione dell'immobile di sostituzione (art. 32 cpv. 2 terzo periodo LIFD e art. 9 cpv. 3 lett. a LAID);
- possibilità di riportare nei due periodi fiscali successivi i costi degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente, ivi comprese le spese di demolizione, se questi costi o queste spese non possono essere interamente presi in considerazione sul piano fiscale nell'anno durante il quale sono stati sostenuti (art. 32 cpv. 2^{bis} LIFD e art. 9 cpv. 3^{bis} LAID).

Le nuove norme sono state concretizzate nell'ordinanza sui costi di immobili del Consiglio federale e rese compatibili con la procedura di tassazione. In particolare sono stati spiegati i nuovi termini (spese di demolizione, immobile di sostituzione) ed è stato chiarito il rapporto tra la deduzione complessiva e la possibilità di riportare le spese effettive.

4. Risultati della consultazione

4.1 Posizione di massima in merito all'impostazione della revisione totale dell'ordinanza

Approvazione

Tutti i Cantoni

PLR, PSS, pvl, ASI, CATEF, CDCF, CFS, CGI, costruzioni svizzera, CP, EXPERTsuisse, FER, FRI, Ingenieurbüro Energie + Umwelt, SES, sia, SSIC, Städtische Steuerkonferenz, suissetec, Swissolar, UCS, usam, USIE, USPI Suisse, USS, VESE, e WWF Svizzera

Motivazione: in generale le disposizioni di esecuzione sono state concepite in modo chiaro e appropriato ai fini dell'esecuzione. In particolare i partecipanti rilevano che i termini «spese di demolizione» e «immobile di sostituzione» sono stati chiaramente definiti e pertanto dovrebbero garantire un'attuazione dei provvedimenti fiscali nel settore immobiliare compatibile con la procedura di tassazione. Permangono le riserve precisate al numero 4.2.

Reiezione

Motivazione: l'attuazione proposta delle disposizioni legali non è praticabile e limita eccessivamente il loro ambito di applicazione.

4.2 Riserve rispetto a singole disposizioni dell'ordinanza interamente riveduta

4.2.1 Titolo e titolo breve dell'ordinanza

I Cantoni di AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH, la CDCF, la CFS, il PLR, la Städtische Steuerkonferenz e l'UCS si sono espressi a favore del mantenimento del vigente titolo dell'ordinanza e del suo titolo breve.

Motivazione: il termine attuale e di uso corrente «costi di immobili» è da preferire poiché le spese deducibili – e pertanto anche le spese di demolizione – concernono sempre l'immobile e non il fondo. Inoltre non è consigliabile utilizzare in un'ordinanza che concretizza le disposizioni di legge termini diversi rispetto all'atto normativo di rango superiore (art. 32 cpv. 2 LIFD). I termini sarebbero da modificare soltanto se anche il diritto di rango superiore fosse adeguato di conseguenza.

4.2.2 Investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente (art. 1)

Il Cantone di GR chiede maggiore chiarezza nell'ordinanza del DFF in merito ai provvedimenti per un'utilizzazione razionale dell'energia e per l'impiego di energie rinnovabili (RS 642.116.1), al fine di effettuare una distinzione più netta tra i costi degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente e le comuni spese di manutenzione, non riportabili.

Secondo il pvl, l'Ingenieurbüro Energie + Umwelt, la SES, Swissolar, la VESE e il WWF Svizzera gli investimenti effettuati negli elementi di costruzione e nelle installazioni per razionalizzare il consumo di energia o far uso di energie rinnovabili devono essere sempre deducibili come spese di manutenzione. Ciò dovrebbe valere indipendentemente dall'utilizzo dell'energia generata (consumo proprio o da parte di terzi) e dalla qualifica in termini di diritti reali. La proposta di miglioramento dell'articolo 1 capoverso 1 è formulata come segue:

«Per investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente si intendono le spese sostenute per provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili, indipendentemente dall'uso dell'energia da parte degli edifici situati sul fondo stesso. Tali provvedimenti riguardano l'installazione di nuovi elementi di costruzione o di impianti nonché la sostituzione di quelli vecchi in edifici esistenti, indipendentemente dalla loro qualifica in termini di diritti reali come beni mobili, parti integranti o accessori.»

Il Cantone di SO ritiene opportuno, analogamente al vigente articolo 1, elencare le spese di manutenzione effettivamente deducibili in un articolo atto a definire lo scopo all'inizio dell'ordinanza interamente riveduta, sebbene si tratti in parte soltanto di una ripetizione delle disposizioni di legge vigenti (art. 32 cpv. 2 LIFD).

Il PSS e l'USS chiedono di vincolare nel nuovo articolo 1 capoverso 1 la deducibilità di queste spese a determinati standard energetici:

«Per investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente si intendono le spese sostenute per provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili. Tali provvedimenti riguardano l'installazione di nuovi elementi di costruzione o di impianti nonché la sostituzione di

quelli vecchi, in edifici esistenti, a condizione che questi rispettino già lo standard energetico minimo o che lo raggiungano grazie agli investimenti.»

4.2.3 Spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione (art. 2)

La CGI, costruzione svizzera, il CP, la FER, la SSIC, l'usam, l'USIE e l'USPI Suisse chiedono che per il risanamento del suolo contaminato sia contemplata l'agevolazione fiscale.

Motivazione: viene così creato un incentivo a prendere in considerazione un progetto per la costruzione di un immobile di sostituzione anziché mantenere un immobile su un fondo contaminato.

La CGI, costruzione svizzera, il CP, la FER, la SSIC, l'usam, l'USIE e l'USPI Suisse chiedono inoltre un approccio più generoso per quanto riguarda le spese non deducibili previste nell'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza interamente riveduta, segnatamente le spese di spostamento di terreni e di dissodamento. Queste ultime dovrebbero essere deducibili se consentono di annullare le opere di giardinaggio effettuate sul fondo.

La CGI e la FER vorrebbero l'inserimento anche nell'articolo 1, analogamente all'articolo 2 capoverso 2, di un elenco non esaustivo delle spese di demolizione deducibili.

La CATEF auspica l'inserimento esplicito nell'articolo 2 capoverso 1 delle spese per l'eliminazione e lo smaltimento dell'amianto.

L'UCS propone di formulare una definizione delle spese di demolizione chiara ed economica dal punto di vista della tassazione, senza fornire maggiori precisazioni.

4.2.4 Immobile di sostituzione (art. 3)

I Cantoni di AR, FR, LU, SG, SH, SO, TI, UR, VD, ZH, la CDCF, la Städtische Steuerkonferenz e l'UCS chiedono di specificare che la deducibilità delle spese di demolizione è ammessa unicamente se è il contribuente stesso a realizzare l'immobile di sostituzione.

Motivazione: se le spese di demolizione non sono legate indissolubilmente alla realizzazione dell'immobile di sostituzione, esiste il rischio di agevolare fiscalmente gli speculatori, che acquistano i fondi edificati, demoliscono le case esistenti e infine rivendono i fondi non edificati traendone un profitto.

Per il Cantone di BS è invece auspicabile che l'ordinanza sui costi di immobili stabilisca chiaramente la possibilità per il contribuente che sostiene le spese di demolizione di dedurre in ogni caso tali spese, indipendentemente da chi realizza l'immobile di sostituzione.

Motivazione: in base al principio dell'imposizione secondo la capacità economica, deve avere diritto a dedurre le spese di demolizione unicamente il contribuente che le ha sostenute.

Il Cantone di SH è favorevole a una definizione più restrittiva di immobile di sostituzione.

Motivazione: una definizione più limitata riduce il margine di discrezionalità dell'autorità di tassazione così come il margine d'interpretazione dei contribuenti.

Per il Cantone di SO non vi è motivo per cui la deducibilità non sia estesa anche agli edifici ad uso commerciale e a quelli ad uso ufficio dati in locazione, che fanno parte del patrimonio privato.

Il Cantone di GR, il PLR, HEV Schweiz, la CGI, costruzione svizzera, il CP, la FER, la SSIC, l'usam, l'USIE e l'USPI Suisse ritengono troppo restrittiva la formulazione della definizione di immobile di sostituzione, che pertanto genera una limitazione eccessiva del campo di applicazione delle disposizioni di legge.

Motivazione: dal punto di vista della pianificazione del territorio può essere del tutto ragionevole dotare di riscaldamento un edificio che ne era precedentemente sprovvisto, sullo stesso fondo. Conseguentemente si chiede di eliminare dall'articolo 3 la limitazione a un'utilizzazione simile.

Secondo la sia, il criterio determinante per la deducibilità delle spese di demolizione deve essere il riscaldamento e non quello dell'utilizzazione simile.

Motivazione: in tal modo le spese di demolizione di un edificio riscaldato preesistente sarebbero deducibili anche se si trattasse di un edificio ad uso commerciale.

Per HEV Schweiz, costruzioneesvizzera e l'USIE il periodo di tempo concesso («entro un congruo termine») deve essere sostituito con una formulazione più pratica e adeguata allo scopo della legge. Ciò è possibile suddividendo le scadenze in fasi intermedie. Una formulazione più pratica proposta per la disposizione dell'ordinanza è la seguente:

«Per immobile di sostituzione si intende una costruzione per la quale è presentata domanda di costruzione al più tardi entro un anno dal termine dei lavori di demolizione, per la quale i lavori di costruzione hanno inizio entro due anni dal ricevimento del permesso di costruzione passato in giudicato e per la quale tali lavori sono successivamente ultimati entro un congruo termine.»

La sia e l'UCS chiedono una precisazione del periodo di tempo definito per la realizzazione dell'immobile di sostituzione: l'espressione «entro un congruo termine» deve essere sostituita con l'espressione più limitativa «entro due anni».

Per il Cantone di GR è indispensabile inserire nell'ordinanza una regolamentazione più concreta e pertanto propone un termine non prolungabile di massimo due anni.

Per il Cantone di JU il periodo di tempo previsto («entro un congruo termine») è problematico dal punto di vista della parità di trattamento nell'ambito dell'imposta federale diretta. Sarebbe meglio fissare almeno un termine massimo.

4.2.5 Spese riportabili nei due periodi fiscali successivi (art. 4)

Per il Cantone di GR i capoversi 1 e 2 dell'articolo 4 non riescono a rendere più chiara la disposizione di legge e pertanto sono da eliminare.

Secondo il Cantone di GR, il Cantone di ZH e l'UCS, per le spese riportabili di cui all'articolo 4 capoverso 3 deve essere determinante il reddito imponibile e non il saldo del reddito netto. Nell'ottica di un'applicazione uniforme nei Cantoni si consiglia di fissare nell'ordinanza stessa i principi del computo.

HEV Schweiz, la CATEF, la CGI, costruzioneesvizzera, la FER, la FRI e l'USIE propongono lo stralcio senza sostituzione dell'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza interamente riveduta.

Motivazione: la disposizione dell'ordinanza limita l'applicabilità della deduzione complessiva. La deduzione complessiva si riferisce alle spese relative ai fondi sostenute in un periodo fiscale. Le spese riportate rappresentano invece spese effettive sostenute in un periodo fiscale precedente.

Il PLR e l'USPI Suisse chiedono che il contribuente possa dedurre le spese di manutenzione dell'immobile o mediante deduzione complessiva o sulla base delle spese effettive, indipendentemente dal fatto che la deduzione dei costi degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente sia riportata nei periodi fiscali successivi.

I Cantoni di AG, AR, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, la CDCF e la CFS chiedono una modifica della formulazione dell'articolo 4 capoverso 5 dell'ordinanza interamente riveduta:

«Il contribuente conserva il diritto alla deduzione della parte rimanente delle spese riportabili anche se cambia domicilio in Svizzera o se trasferisce la proprietà del fondo
~~il fondo è stato venduto.~~»

Motivazione: oltre alla vendita esistono altre forme per trasferire la proprietà dei fondi tra soggetti, come la donazione, l'anticipo ereditario o l'esproprio. Anche in questi casi è il precedente proprietario che ha la possibilità di dedurre le spese non ancora computate.

Per i Cantoni di GR e SO nell'articolo 4 capoverso 5 dovrebbe inoltre essere garantita la possibilità di riportare la parte rimanente delle spese anche dopo il trasferimento del domicilio all'estero, a condizione che in virtù dell'appartenenza economica continui a sussistere un assoggettamento limitato all'imposta in Svizzera.

Il Cantone di SH chiede la possibilità di riportare le spese di manutenzione effettive in aggiunta alle spese riportabili previste nell'avamprogetto dell'ordinanza.

Motivazione: questo creerebbe un incentivo a realizzare un maggior numero di risanamenti complessivi.

La SSIC e l'usam chiedono un approccio più generoso per quanto riguarda le spese riportabili. In concreto al contribuente dovrebbe essere permesso di scegliere in quale dei tre periodi fiscali far valere le deduzioni.

Motivazione: deve essere possibile sfruttare pienamente il potenziale delle deduzioni.

Per il Cantone di BS è auspicabile che l'ordinanza stabilisca chi, in caso di decesso, può far valere la deduzione delle spese non ancora computate. Le spese dovrebbero essere trasferite agli eredi nel quadro della successione universale in virtù della quota ereditaria. I Cantoni di SO e VD sono di opinione diversa. Affinché il trasferimento sia legato sistematicamente al soggetto fiscale e per motivi pratici, chiedono che le spese non ancora computate decadano dal giorno del decesso del contribuente e non possano essere rilevate dagli eredi.

4.2.6 Deduzione complessiva (art. 5)

I Cantoni di AG, AI, AR, BE, BS, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH, la CDCF, la CFS, la Städtische Steuerkonferenz e l'UCS chiedono che nell'articolo 5 capoverso 1 le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione siano considerate come deduzione complessiva alla lettera e. Conseguentemente i premi di assicurazione devono essere indicati alla lettera f.

Motivazione: secondo i provvedimenti fiscali adottati dal Parlamento nel settore immobiliare, le spese di demolizione in vista della costruzione dell'immobile di sostituzione sono equiparate alle spese di manutenzione. Pertanto, oltre alle spese ammesse secondo il diritto vigente occorre indicare le spese di demolizione ora deducibili. In caso contrario si verificherebbe un cumulo indesiderato tra deduzione complessiva e spese di demolizione effettive.

I Cantoni di AG, BL, FR, LU, UR e la CDCF chiedono che nell'articolo 5 capoverso 4 sia esplicitamente esclusa la deduzione complessiva nel caso in cui sia possibile riportare le spese di demolizione così come i costi degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente.

Motivazione: in tal modo si sottolinea chiaramente che non è possibile far valere cumulativamente la deduzione complessiva e le spese effettive riportabili.

Per una maggiore chiarezza e una migliore comprensione, il Cantone di UR chiede che il termine «reddito lordo della pigione» sia definito con maggiore precisione nell'articolo 5 ca-

povero 2 (proposta: per reddito lordo della pigione si intende il reddito complessivo al netto della quota delle spese accessorie ai sensi dell'articolo 257b del Codice delle obbligazioni). Il termine «valore locativo lordo» dovrebbe essere sostituito con «valore locativo».

4.3 Pareri sulla questione dell'attuazione da parte dei Cantoni

Innanzitutto la maggior parte dei Cantoni sottolinea con forza che il diritto fiscale vigente non conosce i termini recentemente introdotti («spese di demolizione» e «immobile di sostituzione») in queste accezioni. Conseguentemente le nuove disposizioni rappresentano un'ulteriore sfida dal punto di vista dell'esecuzione poiché, da un lato, gli esperti fiscali devono valutare un maggior numero di aspetti concernenti le costruzioni e, dall'altro, in riferimento alla possibilità del riporto, viene violato il principio della periodicità, saldamente ancorato per il calcolo del reddito nell'ambito del patrimonio privato (in particolare i Cantoni di BL, JU, CFS, TG, TI, ZG).

Alcuni Cantoni inoltre ricordano che le agevolazioni fiscali decise dal legislatore federale rappresentano misure di promozione non motivate fiscalmente che contraddicono lo scopo delle imposte, mancano di trasparenza, generano perdite di entrate, complicano il sistema tributario e accrescono il lavoro delle autorità cantonali di tassazione (in particolare i Cantoni di AG, CDCF, GR, UR, VS).

Si rileva che l'avamprogetto dell'ordinanza contiene una definizione chiara dei termini «spese di demolizione» e «immobile di sostituzione» tale da garantire un'attuazione dei provvedimenti fiscali nel settore immobiliare compatibile con la procedura di tassazione (in particolare CDCF, CFS, Cantoni di SG e SZ). In particolare i partecipanti accolgono favorevolmente il fatto che il contribuente debba presentare in un conteggio separato le spese deducibili suddivise per singole voci. Questo facilita la verifica della documentazione e riduce la necessità di chiarimenti (Cantone di GL).

Elenco dei partecipanti alla consultazione

1. Cantoni

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Cantone di Zurigo	ZH	☒
Cantone di Berna	BE	☒
Cantone di Lucerna	LU	☒
Cantone di Uri	UR	☒
Cantone di Svitto	SZ	☒
Cantone di Obvaldo	OW	☒
Cantone di Nidvaldo	NW	☒
Cantone di Glarona	GL	☒
Cantone di Zugo	ZG	☒
Cantone di Friburgo	FR	☒
Cantone di Soletta	SO	☒
Cantone di Basilea Città	BS	☒
Cantone di Basilea Campagna	BL	☒
Cantone di Sciaffusa	SH	☒
Cantone di Appenzello Esterno	AR	☒
Cantone di Appenzello Interno	AI	☒
Cantone di San Gallo	SG	☒
Cantone dei Grigioni	GR	☒
Cantone di Argovia	AG	☒
Cantone di Turgovia	TG	☒
Cantone Ticino	TI	☒
Cantone di Vaud	VD	☒
Cantone del Vallese	VS	☒
Cantone di Neuchâtel	NE	☒
Cantone di Ginevra	GE	☒
Cantone del Giura	JU	☒
Conferenza dei Governi cantonali	CdC	

2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Partito borghese-democratico Svizzero	PBD	
Partito popolare democratico svizzero	PPD	
Christlich-soziale Partei Obwalden	Csp-ow	
Christlich-soziale Volkspartei Oberwallis	CSPO	
Partito evangelico svizzero	PEV	
PLR.I Liberali	PLR	☒
Partito ecologista svizzero	PES	
Partito verde liberale svizzero	pvl	☒
Lega dei Ticinesi	Lega	
Mouvement Citoyens Romand	MCR	
Partito del Lavoro	PdL	
Unione Democratica di Centro	UDC	
Partito socialista svizzero	PSS	☒

3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS	

Unione della città svizzere	UCS	☒
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	

4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
economiesuisse Federazione delle imprese svizzere	economiesuisse	
Unione svizzera delle arti e mestieri	usam	☒
Unione svizzera degli imprenditori		
Unione svizzera dei contadini	USC	
Associazione svizzera dei banchieri	ASB	
Unione sindacale svizzera	USS	☒
Società svizzera degli impiegati di commercio	SIC Svizzera	
Travail.Suisse		

5. Altre organizzazioni

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Conferenza dei direttori cantonali delle finanze	CDCF	☒
Conferenza dei direttori cantonali dell'energia	EnDK	
Conferenza fiscale svizzera	CFS	☒
Städtische Steuerkonferenz		☒
Centre Patronal	CP	☒
Fédération des Entreprises Romandes	FER	☒
Hauseigentümerverband Schweiz	HEV Schweiz	☒
Fédération romande immobilière	FRI	☒
Camera Ticinese dell'Economia Fondiaria	CATEF	☒
Chambre genevoise immobilière	CGI	☒
Union Suisse des professionnels de l'immobilier	USPI Suisse	☒
Associazione svizzera dell'economia immobiliare	SVIT	
Organizzazione nazionale della costruzione	costruionesvizzera	☒
Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione	suissetec	☒
Associazione svizzera dei proprietari di dimore storiche	Domus Antiqua Helvetica	
Società Svizzera degli Impresari Costruttori	SSIC	☒

6. Partecipanti non ufficialmente invitati

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto

Associazione svizzera degli esperti in revisione contabile, fiscalità e consulenza fiduciaria	EXPERTsuisse	☒
Ingenieurbüro Energie + Umwelt		☒
Fondazione svizzera per l'energia	SES	☒
Associazione svizzera dei professionisti dell'energia solare	Swissolar	☒
Società svizzera degli ingegneri e degli architetti	sia	☒
Associazione Svizzera Inquilini	ASI	☒
Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti	USIE	☒
Verband unabhängiger Energieerzeuger	VESE	☒
WWF Svizzera		☒